

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1781**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2002 (\*)**

—————

**Disposizioni relative ai cosiddetti «ordini dinastici»**

—————

---

*(\*) Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - È stato denunciato negli ultimi tempi un indecente proliferare e una ancora più indecente «commercializzazione» di cosiddetti «ordini dinastici», e cioè di «ordini cavallereschi», una volta esistenti che, in Stati estinti o che hanno assunto la forma istituzionale repubblicana, appartenevano alle allora case regnanti.

Col presente disegno di legge si vuol por termine ad un fenomeno, che talvolta sembra assumere anche le forme di un vero e proprio «inganno al pubblico» - per giungere a più forti affermazioni! - e che inoltre creano anche allo Stato Italiano situazioni di imbarazzo con amici e alleati Stati esteri.

Secondo la Costituzione e le leggi di attuazione di essa e di trattati internazionali, la Repubblica riconosce esclusivamente, in base appunto agli ordinamenti interni e internazionali, oltre ai propri ordini cavallereschi, gli ordini conferiti dagli Stati esteri e riconosciuti dalla Santa Sede, ivi compreso l'Ordine del Santo Sepolcro, in quanto soggetto di diritto internazionale generalmente e, an-

che per trattato bilaterale riconosciuto, i «segni di appartenenza» al Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, nonchè le onorificenze civili e militari da esso concesse.

La situazione si è assai aggravata con la presenza sempre più assidua in Italia degli esponenti, di cittadinanza francese, di un ramo cadetto dei Borboni delle due Sicilie, che elargiscono «onorificenze dinastiche», anche dopo che gli organi della giustizia spagnola hanno loro disconosciuto ogni diritto in proposito.

Ancora di più la situazione si appalesa delicata con il ritorno di Vittorio Emanuele e di Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano, che già distribuiscono a pagamento onorificenze di ordini estinti, un tempo di pertinenza della Famiglia dei Savoia, quando era Casa Regnante.

Per regolare definitivamente la materia e por termine ad abusi ed inganni si propone il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La Repubblica non riconosce i cosiddetti «ordini dinastici», ancorchè un tempo esistenti, e cioè gli ordini che facevano riferimento a sovrani di Stati, anche se con territorio italiano, che non più esistono o che sono diventati repubbliche, o di cui case ex-regnanti rivendicano il diritto a conferirne onorificenze.

2. Ai cittadini italiani, sia sul territorio nazionale che su quello estero, è fatto divieto di concedere e di fregiarsi in qualunque modo di dette onorificenze. Eguale divieto è sancito per i cittadini stranieri, in territorio italiano o in riferimento a cittadini italiani.

## Art. 2.

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, è punito con un'ammenda da 10.000 a 100.000 euro, sia che si tratti di cittadini italiani che di cittadini esteri, e con la revoca di diritto delle onorificenze che siano state loro eventualmente conferite dalla Repubblica Italiana.

2. Sono revocate tutte le autorizzazioni che siano state eventualmente concesse da qualunque autorità a fregiarsi delle onorificenze di detti «ordini dinastici».

3. I beni appartenenti a fondazioni, a società o ad associazioni, anche di fatto, che siano state costituite per la gestione di detti sconosciuti «ordini dinastici» anche per asseriti fini culturali, assistenziali o di beneficenza, sono retrocessi ai conferenti, ove previsto espressamente dagli eventuali accordi o statuti costituitisi o, in mancanza, vengono con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, devoluti al patrimonio dello Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.